



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Si trasmette, per l'informazione a codeste Organizzazioni sindacali, lo schema di regolamento in oggetto, predisposto dal gruppo di lavoro all'uopo istituito e condiviso con gli Uffici dipartimentali.

Il Capo Ufficio
Strati





Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno

“Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e, in particolare, gli articoli 32 e 35;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e, in particolare, l'articolo 583 e successivi, disciplinanti l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante “Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione”;

EFFETTUATA l'informazione/concertazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. ... in data ...;

ADOTTA
il seguente regolamento:



Il Ministro dell'Interno

CAPO I

Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile

ART. 1

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

ART. 2

Commissioni esaminatrici

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative, e da due piloti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un



Il Ministro dell'Interno

appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

4. Le commissioni esaminatrici valutano i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 e i titoli di cui all'articolo 4; redigono le graduatorie di cui all'articolo 6 per l'ammissione ai corsi di formazione basico e avanzato e le graduatorie finali di cui agli articoli 7 e 8 per l'immissione nel ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale.

ART. 3

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 30 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento governativo.

2. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 35 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable Means of Compliance (AMC) – Annex 1.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 5.

ART. 4

Titoli



Il Ministro dell'Interno

1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 1, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per le categoria di aeromobile e abilitazione considerata, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

ART. 5

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti.

3. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale (I.M.A.S.) dell'Aeronautica militare, ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.).

4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Le procedure per il rilascio dell'idoneità medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable Means of Compliance (AMC) – Annex 1.



Il Ministro dell'Interno

ART. 6

Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione

1. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

2. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. I bandi di cui all'articolo 1 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

ART. 7

Corso di formazione basico e graduatoria finale

1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una Air Training Organization (A.T.O.), ai sensi delle direttive dell'European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.). Le modalità di svolgimento del corso, le verifiche intermedie e le cause di dimissione ed espulsione sono individuate e disciplinate dalle predette strutture.

2. Al termine del corso, gli allievi sostengono, presso le strutture di cui al comma 1, un esame finale ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale.

3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.



Il Ministro dell'Interno

4. La graduatoria finale di cui al comma 3 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto VF di pilota di elicottero o il brevetto VF di pilota di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 8

Corso di formazione avanzato e graduatoria finale

1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a un mese e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata in volo o su simulatore di volo (FFS) o su dispositivo di addestramento (FTD o FNPT). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.

4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.



Il Ministro dell'Interno

8. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto VF di pilota di elicottero o il brevetto VF di pilota di aereo.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 9

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato

1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che dichiara di rinunciare al corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 8, comma 2;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 8, comma 3;
- d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

3. È espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.



Il Ministro dell'Interno

5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

CAPO II

Accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile

ART. 10

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

ART. 11

Commissioni esaminatrici

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e



Il Ministro dell'Interno

da due specialisti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

4. Le commissioni esaminatrici valutano i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 12 e i titoli di cui all'articolo 13; redigono le graduatorie di cui all'articolo 15 per l'ammissione ai corsi di formazione basico e avanzato e le graduatorie finali di cui agli articoli 16 e 17 per l'immissione nel ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale.

ART. 12

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 30 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento governativo.

2. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 35 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe II, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable Means of Compliance (AMC) – Annex 1.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 14.



Il Ministro dell'Interno

ART. 13 Titoli

1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 10, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione considerata, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 11 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

ART. 14 Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti.

3. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale (I.M.A.S.) dell'Aeronautica militare, ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.).

4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio



Il Ministro dell'Interno

sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Le procedure per il rilascio dell'idoneità medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable Means of Compliance (AMC) – Annex 1.

ART. 15

Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione

1. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

2. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. I bandi di cui all'articolo 10 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

ART. 16

Corso di formazione basico e graduatoria finale

1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha una durata non inferiore a 4 mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una Air Training Organization (A.T.O.), ai sensi delle direttive dell'European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.). Le modalità di svolgimento del corso, le verifiche intermedie e le cause di dimissione ed espulsione sono individuate e disciplinate dalle predette strutture.

2. Al termine del corso, gli allievi sostengono, presso le strutture di cui al comma 1, un esame finale ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale.

3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto



Il Ministro dell'Interno

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

4. La graduatoria finale di cui al comma 3 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto VF di specialista di elicottero o il brevetto VF di specialista di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 17

Corso di formazione avanzato e graduatoria finale

1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha durata non inferiore a un mese e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata su un aeromobile. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 11, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione



Il Ministro dell'Interno

ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto VF di specialista di elicottero o il brevetto VF di specialista di aereo.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 18

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato

1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che dichiara di rinunciare al corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 17, comma 3;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 17, comma 4;
- d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.



Il Ministro dell'Interno

3. È espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

CAPO III

Accesso al ruolo degli elisoccorritori

ART. 19

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

ART. 20

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del



Il Ministro dell'Interno

personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. La commissione esaminatrice valuta i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 21 e i titoli di cui all'articolo 22; redige la graduatoria di cui all'articolo 24 per l'ammissione al corso di formazione professionale e la graduatoria finale di cui all'articolo 25 per l'immissione nel ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale.

ART. 21

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 19, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 35 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 2 anni;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento governativo.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 19 il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera c), sono accertati ai sensi dell'articolo 23.

ART. 22

Titoli

1. I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.



Il Ministro dell'Interno

3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

ART. 23

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di elisoccorritore è svolto presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale (I.M.A.S.) dell'Aeronautica militare.

3. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una prova pratica tecnica, di verifica delle abilità necessarie per lo svolgimento dell'attività specialistica di elisoccorritore, effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la formazione.

ART. 24

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.



Il Ministro dell'Interno

4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

ART. 25

Corso di formazione professionale e graduatoria finale

1. Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a 4 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte.

2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, è finalizzato all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori.

4. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

5. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

6. La graduatoria finale di cui al comma 5 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

7. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciata l'abilitazione VF di elisoccorritore.

8. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.



Il Ministro dell'Interno

ART. 26

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 25 il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 25, comma 2;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 25, comma 3;
- d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

CAPO IV

Disposizioni comuni

ART. 27

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Il Ministro dell'Interno

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese



Il Ministro dell'Interno

Allegato A
(articolo 4)

RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE

Parte I – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 3
2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72)	punti 3
3) laurea magistrale in biologia (LM-6)	punti 2
4) laurea magistrale in informatica (LM-18)	punti 2
5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54)	punti 2
6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69)	punti 2
7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71)	punti 2
8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)	punti 2
9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74)	punti 2

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 1
2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28)	punti 1
3) laurea in scienze biologiche (L-13)	punti 0,5
4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)	punti 0,5
5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27)	punti 0,5
6) laurea in scienze geologiche (L-34)	punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni
punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.



Il Ministro dell'Interno

- d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università punti 0,50
- e) Master universitario di II livello punti 0,40
- f) Master universitario di I livello punti 0,25
- g) Conoscenza lingua inglese:
- 1) livello C2 punti 3
 - 2) livello C1 punti 2
 - 3) livello B2 punti 1
 - 4) livello B1 punti 0,5

Parte II – Titoli aeronautici

Pilota di aereo (80%)

- a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4
- b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 4
- c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2
- d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2
- e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
- f) Abilitazione IR *current* punti 0,5
- g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25
- h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) , rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,5

Pilota di elicottero (80%)

- a) Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4
- b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 4
- c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2
- d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2
- e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
- f) Abilitazione IR *current* punti 0,5
- g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25



Il Ministro dell'Interno

h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,5

Pilota di aereo (20%)

- a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4
- b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) punti 2
- c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2
- d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2
- e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
- f) Abilitazione IR *current* punti 0,5
- g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25
- h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,5

Pilota di elicottero (20%)

- a) Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4
- b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) punti 2
- c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2
- d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2
- e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
- f) Abilitazione IR *current* punti 0,5
- g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25
- h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,5



Il Ministro dell'Interno

Allegato B
(articolo 13)

RUOLO DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE
--

Parte I – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

7) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 3
8) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72)	punti 3
9) laurea magistrale in biologia (LM-6)	punti 2
10) laurea magistrale in informatica (LM-18)	punti 2
11) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54)	punti 2
12) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69)	punti 2
7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71)	punti 2
8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)	punti 2
9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74)	punti 2

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 1
2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28)	punti 1
3) laurea in scienze biologiche (L-13)	punti 0,5
4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)	punti 0,5
5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27)	punti 0,5
6) laurea in scienze geologiche (L-34)	punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni
punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.



Il Ministro dell'Interno

- d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università punti 0,50
- e) Master universitario di II livello punti 0,40
- f) Master universitario di I livello punti 0,25
- g) Conoscenza lingua inglese:
- 1) livello C2 punti 3
 - 2) livello C1 punti 2
 - 3) livello B2 punti 1
 - 4) livello B1 punti 0,5

Parte II – Titoli aeronautici

Specialista di aereo (80%)

- a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4,0
- b) Brevetto di specialista di aeromobile, aereo e/o elicottero, rilasciato, secondo la normativa e le denominazioni in vigore, da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.1, rilasciata secondo la normativa EASA punti 1,0
- e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0
- f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5



Il Ministro dell'Interno

g) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25

h) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,5

Specialista di elicottero (80%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4,0

b) Brevetto di specialista di aeromobile, aereo o elicottero, rilasciato, secondo la normativa e le denominazioni in vigore, da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA punti 1,0

e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5

g) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,25

h) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,5

Specialista di aereo (20%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4,0



Il Ministro dell'Interno

- b) Brevetto di specialista di aeromobile, aereo o elicottero, rilasciato, secondo la normativa e le denominazioni in vigore, da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0
- e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5
- f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotores in dotazione al Corpo punti 0,25
- g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,5

Specialista di elicottero (20%)

- a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 4,0
- b) Brevetto di specialista di aeromobile, aereo o elicottero, rilasciato, secondo la normativa e le denominazioni in vigore, da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0



Il Ministro dell'Interno

e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato
punti 0,5

f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo
punti 0,25

g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA.
punti 0,5



Il Ministro dell'Interno

Allegato C
(articolo 22)

RUOLO DEGLI ELISOCORRITORI

Parte I – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

13) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 3
14) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72)	punti 3
15) laurea magistrale in biologia (LM-6)	punti 2
16) laurea magistrale in informatica (LM-18)	punti 2
17) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54)	punti 2
18) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69)	punti 2
7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71)	punti 2
8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)	punti 2
9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74)	punti 2

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 1
2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28)	punti 1
3) laurea in scienze biologiche (L-13)	punti 0,5
4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)	punti 0,5
5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27)	punti 0,5
6) laurea in scienze geologiche (L-34)	punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni

punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università

punti 0,50



Il Ministro dell'Interno

- | | |
|---|------------|
| e) Master universitario di II livello | punti 0,40 |
| f) Master universitario di I livello | punti 0,25 |
| g) Conoscenza lingua inglese (livello B1)(QCER) | punti 0,50 |

Parte II – Qualificazioni professionali

- | | |
|--|------------|
| 1) Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B) | punti 0,50 |
| 2) Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) | punti 3 |
| 3) Qualificazione professionale VF SA | punti 3 |
| 4) Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale) | punti 2 |
| 5) Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF | punti 2 |
| 6) Qualificazione professionale VF TAS secondo livello | punti 1 |
| 7) Qualificazione professionale VF USAR medium | punti 1 |
| 8) Qualificazione professionale VF SAPR | punti 1 |

